

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - LUCIANO MARIA GIUSEPPE MUNARI

Seduta del 16/06/2020

FATTO

La parte ricorrente ha affermato di essere titolare di 2 buoni fruttiferi postali della serie "Q/P" del valore di Lit. 250.000, emessi negli anni 1988 e 1989 e che l'intermediario resistente ha rimborsato per i buoni in controversia un rendimento nettamente inferiore rispetto alla tabella stampigliata sul retro dei titoli.

Pertanto, la parte ricorrente chiede che il Collegio riconosca il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli.

La parte resistente, nelle controdeduzioni, eccepiva che il ricorrente aveva trascurato di produrre copia dei buoni controversi e pertanto che fosse impossibile determinare quali fossero i buoni controversi e dove fossero stati emessi, avere contezza di quali fossero stati i buoni cartacei concretamente utilizzati per l'emissione dei titoli, quali fossero le tabelle di rendimento sulle quali la parte ricorrente aveva formato le sue aspettative di rendimento, verificare se fossero stati eventualmente apposti timbri di aggiornamento dei rendimenti disposti per legge. Veniva inoltre eccepito che la parte ricorrente non fornisse dettaglio dei calcoli che a suo parere avrebbero dovuto essere applicati per determinare il rimborso spettante, avanzando così pretese del tutto generiche.

Nelle repliche la parte ricorrente ha versato in atti copia dei buoni controversi, ottenuti in seguito a richiesta documentale inoltrata all'intermediario, e ha sostanzialmente ribadito le richieste già avanzate nel ricorso.

A seguito delle repliche della parte ricorrente, l'intermediario resistente ha versato in atti le sue nuove controdeduzioni sostenendo che il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

solo il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie “Q” e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie; che, in particolare, il DM ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e come indicato nel timbro; che i buoni, emessi successivamente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, contengono entrambi i timbri prescritti dalla normativa ministeriale, che indicano i nuovi tassi di rendimento applicabili; che la Corte di Cassazione, SS.UU. n. 3963/2019, avrebbe affermato principi che corroborano le prospettazioni del medesimo intermediario; che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota prot. DT 12768 del 15.2.2018, ha avallato la legittimità della condotta della resistente. A sostegno della sua tesi ha richiamato le sentenze di molti tribunali, giudici di pace e della Corte di Appello di Milano. Pertanto la parte resistente chiede il rigetto del ricorso perché privo di fondamento. La parte ricorrente ha replicato alle nuove controdeduzioni dell'intermediario resistente ribadendo le sue richieste e supportandole con il richiamo alla sentenza n.91 del 2020 del Tribunale di Milano e alle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario.

DIRITTO

La controversia sottoposta al Collegio verte sulla richiesta di parte ricorrente del riconoscimento degli interessi nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo compreso tra il 21° e il 30°.

La parte ricorrente risulta contitolare con p.f.r. di 2 buoni fruttiferi postali, emessi rispettivamente in data 18/1/2018 e 2/1/1989, del valore nominale di Lit. 250.000 ciascuno. I buoni, prodotti in copia dalla parte ricorrente in sede di repliche alle controdeduzioni dell'intermediario resistente, originariamente della serie “P”, riportano i timbri di variazione della serie (da “P” a “Q”) e dei tassi (che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20° anno).

Il Collegio ricorda che secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, poiché i timbri modificativi non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo dal 21° al 30° anno, il ricorrente avrebbe titolo, per tale periodo, all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti. Sul punto, la recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 03/04/2020, su analoga domanda riferita a un buono della serie “Q/P”, ha quantificato l'importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando i rendimenti espressi in valore assoluto sul retro titolo per il periodo dal 21° al 30° anno, fatta salva la ritenuta fiscale. Il Collegio decide di uniformarsi alla suddetta pronuncia del Collegio di Coordinamento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA